

Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)

Modifica del 28 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 dicembre 1986¹ contro l'inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 31a Disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi

¹ In prossimità di aeroporti sui quali circolano velivoli grandi, i valori di pianificazione e i valori limite d'immissione secondo l'allegato 5 numero 222 sono rispettati durante le ore notturne se:

- a. dalle ore 24 alle 6 non è prevista alcuna attività aerea;
- b. i locali sensibili al rumore sono protetti contro il rumore esterno e interno almeno secondo le esigenze maggiorate in materia di isolamento acustico previste dalla norma SIA 181 del 1° giugno 2006² della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti; e
- c. le camere da letto:
 1. dispongono di una finestra che si chiude automaticamente tra le ore 22 e le 24 e si può aprire automaticamente nelle restanti ore, e
 2. sono concepite in modo da garantire un clima adeguato dei locali.

² Al momento della delimitazione o dell'urbanizzazione di zone edificabili, l'autorità competente provvede affinché le esigenze di cui al capoverso 1 lettere b e c siano definite in modo vincolante per i proprietari fondiari.

³ L'Ufficio federale dell'ambiente emana raccomandazioni per l'esecuzione del capoverso 1 lettera c. A tal fine, tiene conto delle norme tecniche determinanti.

¹ RS 814.41

² La norma menzionata può essere consultata gratuitamente presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo, o ordinata dietro pagamento all'indirizzo Internet: www.sia.ch

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova